

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2012-32 del 07/03/2012
Oggetto	Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione delle attività relative all'individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce.
Proposta	n. PDEL-2012-29 del 20/02/2012
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
Dirigente proponente	Polacchini Vanna
Responsabile del procedimento	Belladonna Vito

Questo giorno 7 (sette) marzo 2012 (duemiladodici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione delle attività relative all'individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce.

VISTA:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali ed in particolare:
 - l'art. 5, comma 1, lett. n), il quale prevede tra le funzioni, le attività e i compiti di Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
 - l'art. 5, comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;
 - l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire ad Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;

VISTI ALTRESI':

- la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque con lo scopo di contribuire al perseguimento della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale attraverso misure integrate relative agli aspetti qualitativi e quantitativi, al fine di giungere ad uno stato chimico "buono";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha recepito la Direttiva, ed in particolare l'Allegato 1 – Parte Terza – "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 novembre 2010 n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Decreto Legislativo medesimo";

PREMESSO:

- che il suddetto D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto, all'art. 120, che le Regioni devono

elaborare ed attuare programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico in conformità delle indicazioni dell'Allegato 1 della Parte Terza ora sostituito dall'Allegato 1 del Decreto n. 260 sopra citato;

- che tra gli elementi qualitativi per la classificazione del buono stato chimico delle acque sotterranee particolare rilevanza riveste la determinazione dei valori di fondo di specie chimiche naturalmente presenti all'interno del corpo idrico sotterraneo quindi dei valori stabiliti dal D.M. 260/2010;
- che dalle risultanze del progetto "Individuazione di concentrazioni anomale di sostanze pericolose in acquiferi complessi al fine di discriminare la componente naturale da quella antropica nei corpi idrici sotterranei di pianura ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" condotto da Arpa nel 2010, sono rilevanti, con la situazione idrologica, parametri quali ammonio, boro e cloruri, mentre per l'arsenico le stime di concentrazione di fondo naturale non sono totalmente confrontabili con la situazione idrogeologica;

RILEVATO:

- che per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali è necessario approfondire le conoscenze della mobilità dell'arsenico tra la fase solida e l'acqua negli acquiferi profondi dell'Emilia-Romagna, per definire con maggiore precisione e significatività il livello naturale di arsenico e, conseguentemente, il relativo valore soglia;
- che Arpa ha predisposto la specifica tecnico-economica per le attività di "Individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" inviata al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che prevede un costo complessivo pari ad Euro 40.000,00;
- che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

VALUTATO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'ente;

RITENUTO:

- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolare la realizzazione delle attività in oggetto;

RITENUTO INOLTRE, sulla base delle specifiche competenze:

- di affidare la realizzazione delle attività previste dallo schema di Convenzione allegato sub A), e l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, alla Direzione Tecnica;
- di individuare, su indicazione del Direttore Tecnico, il Dott. Marco Marcaccio della Direzione Tecnica, Unità Sistemi Idrici e Suolo, quale responsabile di progetto;

PRESO ATTO:

- che i costi previsti per la realizzazione delle attività affidate sono interamente coperti dai relativi finanziamenti;
- che la validità di tale Convenzione decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta n. 2033/2011 del 27/12/2011 e dovrà terminare entro 12 mesi da tale data;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Dott.ssa Vanna Polacchini, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del regolamento Arpa per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- del parere favorevole del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è l'Ing. Vito Belladonna, Direttore Tecnico dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell'attività "Individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE";
2. di prendere atto che con Deliberazione di Giunta n. 2033 del 27/12/2011 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato ad Arpa un finanziamento a copertura delle spese per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1. per l'importo complessivo di Euro

40.000,00 che sarà liquidato dalla Regione secondo le modalità definite all'art. 4 dello schema di Convenzione allegato sub A);

3. di dare atto che le attività previste nello schema di Convenzione allegato sub A) avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta n. 2033/2011 e dovranno terminare entro 12 mesi, salvo proroga concessa mediante provvedimento regionale per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione;
4. di affidare la realizzazione delle attività previste dallo schema di Convenzione allegato sub A) e l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, alla Direzione Tecnica;
5. di individuare, su indicazione del Direttore Tecnico, il Dott. Marco Marcaccio della Direzione Tecnica, Unità Sistemi Idrici e Suolo, quale responsabile di progetto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A "INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DI FONDO NATURALE DI ARSENICO NEGLI ACQUIFERI PROFONDI DI PIANURA AL FINE DI CLASSIFICARE LO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE".

L'anno. . . . , il giorno . . . del mese . . .

Tra

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via della Fiera, 8 (C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. del ,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna di seguito denominata Arpa P. Iva e C.F. 04290860370 con sede in Via Po, 5 - Bologna, rappresentata dal Direttore ,

Visti:

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 6;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013", ed in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 48;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 16 maggio 2011 recante "Aggiornamento della disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di Enti e Aziende regionali ai sensi della L.R. 10 maggio 1982, n. 20";

Visti altresì:

- la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, in seguito Direttiva, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque con lo scopo di contribuire al perseguimento della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale attraverso misure integrate relative agli aspetti qualitativi e quantitativi, al fine di giungere ad uno stato chimico "buono";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha recepito la Direttiva, ed in particolare all'Allegato 1 - Parte Terza - "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale";
- il Decreto 8 novembre 2010 n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75 comma 3, del Decreto Legislativo medesimo";

Considerato che:

- il suddetto D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto, all'art. 120 che le Regioni devono elaborare ed attuare programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico in conformità delle indicazioni dell'Allegato 1 della Parte Terza ora sostituito dall'Allegato 1 del Decreto n. 260 sopra citato;
- tra gli elementi qualitativi per la classificazione del buono stato chimico delle acque sotterranee particolare rilevanza riveste la determinazione dei valori di fondo di specie chimiche naturalmente presenti all'interno del corpo idrico sotterraneo quindi dei valori soglia di cui alla tabella 3 "Valori soglia da considerare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 260/2010";

- dalle risultanze del progetto "Individuazione di concentrazioni anomale di sostanza pericolose in acquiferi complessi al fine di discriminare la componente naturale da quella antropica nei corpi idrici sotterranei di pianura ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" condotto da Arpa nel 2010, sono rilevanti, con la situazione idrologica, parametri quali ammonio, boro e cloruri, mentre per l'arsenico le stime di concentrazione di fondo naturale non sono totalmente confrontabili con la situazione idrogeologica;

Ritenuto che per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali sia necessario approfondire le conoscenze della mobilità dell'arsenico tra la fase solida e l'acqua negli acquiferi profondi dell'Emilia-Romagna, per definire con maggiore precisione e significatività il livello naturale di arsenico e, conseguentemente, il relativo valore soglia;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA, per la realizzazione delle attività di valutazione dei valori di fondo naturale e relativi valori soglia di arsenico presente naturalmente nei corpi idrici sotterranei profondi di pianura al fine di classificare correttamente lo stato chimico delle acque sotterranee, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;

Vista la specifica tecnico-economica "Individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" presentata da Arpa nota Prot. n. PG.2011.0287275 del 25.11.2011, che prevede un costo complessivo pari ad Euro 40.000,00;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s. m. che istituisce l'Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

- l'art.5, comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;

- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;

Visto l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici" della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

Considerato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, che l'attività per l'individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione del sopracitato art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico;

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Regione Emilia-Romagna affida all'Arpa con sede in Via Po, 5 - Bologna, che accetta, sulla base della specifica tecnico-economica acquisita al protocollo regionale PG.2011.0287275 del 25.11.2011, conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, la realizzazione delle attività

relative a "Individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".

ARTICOLO 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ e dovranno terminare entro 12 mesi.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.

ARTICOLO 3 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio, verificherà l'operato dell'Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed Arpa.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Regione riconosce ad Arpa per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 la somma di Euro 40.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo pari ad Euro 12.000,00 a seguito della comunicazione di avvio delle attività;

- il 50% dell'importo complessivo pari ad Euro 20.000,00 a seguito della presentazione di un report che attesti l'esecuzione di almeno il 50% delle attività;
- il 20%, a saldo, pari a d Euro 8.000,00 a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività svolte e della dichiarazione attestante le spese sostenute.

Per tutti gli elaborati realizzati verranno prodotti, al termine delle attività, tre CD che saranno forniti alla Regione, unitamente alle relazioni, in tre copie cartacee.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa s'impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.

All'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ.mod.

ART. 6 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.

Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - DIRITTI D'AUTORE E RISERVATEZZA

Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART. 8 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Arpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, per l'esecuzione dell'attività richiesta e per quei trattamenti che in futuro potranno essere affidati per iscritto ad Arpa e di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati: Disciplina tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche della Giunta della Regione Emilia-Romagna -

adottato con Determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Servizi Informativi e Telematica n. 2651/2007;

- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitano di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e al Disciplinari di cui alla Determinazione n. 2651/2007;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

Nell'invio di specifici report a cadenza a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa, nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati;

h) di fornire al Titolare, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il suindicato contratto, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

i) di conservare, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna Per ARPA

Il Dirigente Regionale Il Direttore

N. proposta: PDEL-2012-29 del 20/02/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione

OGGETTO: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione delle attività relative all'individuazione dei valori di fondo naturale di arsenico negli acquiferi profondi di pianura al fine di classificare lo stato chimico delle acque sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/02/2012

Il Dirigente
